

**DECRETO DEL PRESIDENTE
N. 276 DEL 22/11/2022**

OGGETTO

NUOVO REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI DI
LAVORO AUTONOMO

IL PRESIDENTE

PREMESSO

- che l'art. 7 c. 6 del D.Lgs. 165/2001 disciplina il conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, prevedendone limiti, condizioni e modalità di selezione;
- che il successivo comma 6-bis prevede che le amministrazioni disciplinino con proprie norme gli incarichi di lavoro autonomo;
- che tale disciplina è attualmente rintracciabile all'interno del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PRESO ATTO che in occasione dell'istruttoria relativa ad un incarico di lavoro autonomo conferito dalla Provincia, la Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti, con deliberazione n. 125 del 05/10/2022 ha richiesto alla Provincia di rivedere il Regolamento vigente in quanto non più in linea con la disciplina di legge e i più recenti orientamenti giurisprudenziali;

VISTA la deliberazione n. 241 del 16/11/2021 della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti avente ad oggetto "Linee guida riguardanti incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca, ai fini dell'adempimento di cui all'art. 1, comma 173 della l. n. 266/2005";

DATO atto che per la redazione del nuovo regolamento è stato formato un gruppo di lavoro composto dal segretario generale, dai dirigenti del Servizio Bilancio e del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti e dal titolare dell'avvocatura provinciale;

VISTO il testo predisposto allegato sub A);

RITENUTO che il Regolamento predisposto corrisponda alla disciplina di legge e alla richiamata deliberazione n. 241/2021 e ritenuto pertanto meritevole di approvazione;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente ad interim del Servizio Affari Generali ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

DECRETA

DI APPROVARE il Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di lavoro autonomo che, allegato sub A), costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

DI ABROGARE il Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali di lavoro autonomo inserito nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui alla deliberazione della giunta provinciale n. 186 dell'8/06/2004 e s. m. e i.;

DI TRASMETTERE il Regolamento alla Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-

Romagna della Corte dei Conti;

DI DARE ATTO che il presente decreto è efficace dalla sua sottoscrizione.

ALLEGATI:

A) Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni di lavoro autonomo;
- parere di regolarità tecnica.

Reggio Emilia, lì 22/11/2022

IL PRESIDENTE
F.to ZANNI GIORGIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI DI LAVORO AUTONOMO

Approvato con decreto presidenziale n. ___ del ___

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per incarichi di lavoro autonomo si intendono:

- a. incarichi di studio, consistenti in attività di studio e di soluzione di questioni complesse;
- b. incarichi di ricerca, consistenti nel reperimento, raccolta e sistemazione di materiali e di informazioni nell'ambito di un programma di ricerca;
- c. incarichi di consulenza, consistenti nella formulazione di pareri sull'attività dell'ente;
- d. incarichi di collaborazione, nella forma della prestazione occasionale o dell'incarico professionale, diversi da quelli di studio, ricerca e consulenza.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- agli incarichi professionali di conferiti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- agli incarichi di patrocinio legale;
- agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

Articolo 2 - Presupposti per il conferimento dell'incarico.

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, la Provincia può conferire incarichi individuali di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze della Provincia, deve avere obiettivi specifici e determinati e deve risultare coerente con l'attività dell'ente;
- b) deve essere stata preliminarmente accertata l'impossibilità di utilizzare le risorse umane di cui l'ente già dispone;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati la durata, l'oggetto e il compenso.

2. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di attività svolte da professionisti iscritti a ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'informatica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza del professionista nel settore di sua competenza.

Articolo 3 - Programma annuale degli incarichi

1. Il Servizio Bilancio predispone il programma degli incarichi, di cui all'art 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, da approvarsi annualmente da parte del Consiglio provinciale, coerentemente con i tempi di approvazione

del bilancio finanziario triennale.

2. Gli incarichi sono affidati dal dirigente responsabile del servizio, entro i limiti fissati nel programma di cui al comma 1 e nel Piano Esecutivo di Gestione.

Articolo 4 - Procedura di affidamento degli incarichi

1. Il procedimento per il conferimento degli incarichi si svolge nel rispetto dei principi di economicità, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

2. Il dirigente competente all'affidamento dell'incarico accerta l'assenza di idonee figure all'interno dell'ente con una delle seguenti modalità:

- pubblicazione, sulla home page del portale intranet, per almeno 7 giorni, di un avviso finalizzato a consentire ai dipendenti di candidarsi per le attività oggetto dell'incarico;
- ricognizione, in sede di conferenza dei dirigenti, delle professionalità presenti all'interno dell'ente.

3. Accertata formalmente l'impossibilità di ricorrere a risorse umane interne e acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziario, l'affidamento dell'incarico è preceduto dalla pubblicazione sul sito web dell'ente, sezione bandi e avvisi, per almeno 15 giorni, di un avviso che definisce:

- i titoli di studio e i requisiti professionali richiesti ai candidati;
- i termini e le modalità di presentazione delle candidature;
- la data e il luogo fissati per la verifica delle candidature, nonché i criteri di selezione;
- gli elementi essenziali del contratto di cui all'art. 6, comma 3.

4. Verificata la regolarità delle candidature, il dirigente competente procede alla valutazione delle stesse, avvalendosi - se ritenuto necessario - di una apposita commissione di esperti.

5. Delle valutazioni dei candidati e dell'individuazione del professionista viene redatto un verbale, sottoscritto dal dirigente e dalla commissione di cui al comma precedente.

Articolo 5 - Conferimento diretto di incarichi

1. L'affidamento diretto senza procedura comparativa è consentito nelle seguenti ipotesi:

- incarico con le caratteristiche della imprevedibilità e dell'urgenza;
- particolarità della prestazione, tale che un solo professionista risulta in grado di svolgerla;
- quando le procedure ad evidenza pubblica abbiano dato esito negativo.

Articolo 6 - Formalizzazione dell'incarico

1. L'incarico è formalizzato con determinazione dirigenziale, a cui fa seguito la stipulazione del contratto.

2. Il disciplinare di incarico è sottoscritto dal professionista, per il quale è immediatamente vincolante, mentre per l'ente il vincolo sorge soltanto con la pubblicazione dell'incarico nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web dell'ente e la sottoscrizione del dirigente competente.

3. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali:

- le modalità di svolgimento della prestazione;
- gli eventuali elaborati che devono essere prodotti;
- il termine iniziale e il termine finale per l'esecuzione della prestazione;
- le eventuali garanzie richieste al professionista;
- gli elementi essenziali del contratto (cause di risoluzione, compenso, modalità e termini di pagamento);
- le eventuali clausole di risoluzione o di recesso, nonché le eventuali clausole penali;
- le modalità di verifica della regolarità della prestazione.

4. Per la determinazione del corrispettivo si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni analoghe, anche sulla base delle vigenti tariffe professionali.

5. Non è consentito il rinnovo automatico dell'incarico, mentre eventuali proroghe possono essere eccezionalmente consentite per il completamento dell'attività e nell'esclusivo interesse dell'ente.

Articolo 7 - Trasparenza, rendicontazione e controlli

1. L'ente pubblica sul proprio sito web le seguenti informazioni relative agli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae del prestatore d'opera;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi previsti, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione di cui al precedente comma è condizione indispensabile per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto di incarico e per la liquidazione dei relativi compensi.

3. Il monitoraggio e la rendicontazione degli incarichi professionali sono effettuati nell'ambito del Sistema di Programmazione e Controllo.

4. Gli incarichi di importo superiore ai 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

Articolo 8 - Verifica di regolare esecuzione

1. Il dirigente che ha conferito l'incarico ne verifica il corretto svolgimento, seguendone le diverse fasi di sviluppo.

2. Lo stesso dirigente verifica anche l'esito dell'incarico ed i risultati

conseguiti, acquisendo altresì una specifica relazione dal prestatore d'opera quando l'oggetto della prestazione non consiste nella produzione di pareri.

Servizio/Ufficio: Servizio Affari Generali
Proposta N° 2022/3026

Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
ESTERNI DI LAVORO AUTONOMO

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 18/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 276 DEL 22/11/2022

**NUOVO REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
ESTERNI DI LAVORO AUTONOMO**

Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi

Reggio Emilia, lì 22/11/2022

IL VICE SEGRETARIO

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.